



# COMUNE di MONTELLA

## A

*Provincia di Avellino*

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E MARKETING**

# Regolamento Comunale

## PUBBLICI ESERCIZI

Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande  
ed attività collegate

Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 31.01.2012

## **Art. 1 - Principi Generali**

1. L'attività di "Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande" è regolata dalla seguente normativa e sue variazioni ed integrazioni:

R.D. T.U.L.P.S. del 18.06.1931, n. 773; R.D. Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. 06.05.2940, n. 635; D.P.R. 24.07.1977, n. 616; Legge 25.08.1991, n. 287 e loro successive modifiche ed integrazioni; D.Lgs. 31.03.1998, n.114; art. 3 del D.L. 04.07.2006, n. 223; D.lgs. 26 marzo 2010, n.59; circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 06.05.2010, n. 3635; art. 35 c. 6 del D.L. 06.07.2011, n. 98; D.Lgs. 13 agosto 2011, n. 138; T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18.08.2000, n. 267, art. 50, comma 7 e successive modifiche ed integrazioni; Legge 27.12.2011, n.214, oltre che da quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia sanitaria, tecnica - urbanistica e dai principi in linea con le procedure dell'autocertificazione e della semplificazione dei procedimenti amministrativi;

2. L'attività di "Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande" viene svolta presso i pubblici esercizi identificati come bar, bar pasticceria, bar gelateria, bar rosticceria, pub, birreria, ristorante, trattoria, pizzeria, tavola calda e similari, mensa, anche quando essa è svolta presso circoli privati;

3. L'inizio dell'attività è soggetta ad Autorizzazione Amministrativa;

## **Art. 2 - Tipologie dei pubblici esercizi**

1. I pubblici esercizi sono suddivisi secondo le seguenti tipologie:

a) Tipo A: esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie e similari);

b) Tipo B: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) Tipo C: esercizi di cui ai tipi A e B del presente articolo, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago come sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari (art. 5, c. 1, lett. c) della Legge 287/91); il principio della "prevalenza" è determinato dal rapporto fra superficie destinata all'attività principale di trattenimento e svago e superficie destinata alla somministrazione, che non può essere superiore al 25% di quella totale, con il restante 75% destinato esclusivamente all'intrattenimento e non connesso all'attività di somministrazione);

d) Tipo D: esercizi di cui alla tipo B del presente articolo, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

## **Art. 3 - Apertura di nuovi Pubblici Esercizi e loro trasferimento di sede:**

1. L'apertura di nuovi pubblici esercizi, è ammessa su tutto il territorio comunale in applicazione di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 223/2006 ed

in esecuzione di quanto disciplinato dal presente Regolamento circa la tipologia degli stessi e della loro distribuzione lungo piazze, strade urbane ed

extraurbane. Al fine di tenere sotto controllo l'inquinamento ambientale e acustico, l'aspetto inerente la pubblica sicurezza la cui soglia di attenzione è elevata soprattutto durante il periodo estivo per il considerevole aumento di presenze che si verifica, in modo particolare, nell'orario serale, nei fine settimana e/o in coincidenza con festività e manifestazioni nazionali e locali, le istanze finalizzate all'ottenimento di nuove Autorizzazioni per la Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande presso strutture posizionate lungo via Don Minzoni, Via M. Cianciulli fino all'incrocio con via San Giovanni, Via del Corso fino all'incrocio con via San Mauro, Piazza Bartoli, devono essere corredate di piano parcheggio privato o contenere l'indicazione di aree parcheggi pubbliche, libere, esistenti nei dintorni per la valutazione da parte degli uffici competenti;

2. Nel ritenere di assoluta importanza l'incentivazione all'apertura di nuovi pubblici esercizi nelle zone "A" di questo Comune, così come individuate dal P.R.G., ai titolari delle attività viene applicata la detrazione del 50% della TARSU;

3. Le istanze delle attività di cui al punto 2. sono anch'esse soggette alla presentazione del Piano Parcheggio;

4. Per la tipologia di P.E. tipo "C" limitatamente alle sole attività di intrattenimento e svago (sale da ballo, locali notturno ed esercizi simili) il loro insediamento non è consentito nelle zone "A" "B" e "C" del P.R.G.;

#### **Art. 4 - Requisiti Generali**

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e' soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di eliminazione delle barriere architettoniche;

2. L'esercizio dell'attività e' subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie;

3. E' indispensabile il possesso dei requisiti sanitari e professionali da parte del richiedente che nel caso di società possono essere detenuti dal legale da un preposto all'attività;

4. Possono esercitare l'attività di somministrazione, coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all' art. 71 del D.Lgs. 59/2010;

#### **Art. 5 - Autorizzazione allo svolgimento dell'attività e Scia**

1. L'attività di "Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande" è soggetta ad Autorizzazione Amministrativa;

2. La stessa attività è soggette a SCIA di cui al D.P.R. 160/2010, nei seguenti casi:

- trasferimento sede;
- variazione della titolarità;
- esercitata a domicilio del consumatore;
- esercitata presso alberghi e pensioni quando l'attività è resa esclusivamente

- a favore degli alloggiati;
- esercitata in forma congiunta all'attività di intrattenimento e svago;

- esercitata in mense aziendali o in spacci annessi a circoli cooperativi ecc.;
- esercitata presso enti, ospedali, scuole e comunità religiose, oltre che negli enti a carattere assistenziale;
- esercitata presso aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie;
- esercitata nei centri commerciali, nella media e nella grande distribuzione, nei limiti stabiliti dalla Legge Regione Campania 07.01.2000 n. 1 e del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114;

3. Il Comune, previa verifica, rilascerà attestazione dell'avvenuta variazione. La stessa deve essere conservata ed esposta insieme all'autorizzazione originaria;

#### **Art. 6 - Autorizzazioni temporanee**

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita anche in occasione di fiere, feste, mercati, sagre, sagre enogastronomiche o di altre riunioni straordinarie di persone ed è soggetta a quanto previsto dalla normativa vigente;
2. I requisiti soggettivi, professionali e sanitari sono gli stessi prescritti per la gestione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
3. L'attività può essere svolta soltanto per il periodo autorizzato e nei locali o presso spazi in cui si svolgono le manifestazioni di cui al comma 1 nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

#### **Art. 7 - Ampliamento e/o riduzione dei locali**

1. L'ampliamento della superficie dei locali e' soggetta a Scia, previo accertamento dei requisiti di sorvegliabilità, di cui al D.M. 17.12.1992, n. 564 e del D.M. 05.08.1994, n. 534 ed al possesso dei requisiti tecnici urbanistici e sanitari, oltre che del presente Regolamento;

#### **Art. 8 - Trasferimento di sede**

1. Il trasferimento di sede di un pubblico esercizio è soggetto all'osservanza di quanto vigente in materia tecnica, urbanistica e sanitaria, oltre che a quanto previsto dal P.R.G. e dal presente Regolamento;

#### **Art. 9 - Trasferimento della gestione o della titolarità - cessazione**

1. Il titolare di autorizzazione amministrativa che intende cessare l'attività, è tenuto a darne comunicazione al Comune, restituendo nel contempo, l'originale titolo autorizzatorio.

#### **Art. 10 - Limitazioni alla vendita ed alla somministrazione di alcolici**

1. E' sempre vietata la somministrazione e la vendita di alcolici e superalcolici ai ragazzi di età inferiore ai sedici anni;
2. E' sempre vietata la somministrazione e la vendita dei superalcolici dopo le ore 24,00;

3. E' sempre vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici nel corso di manifestazioni sportive, sagre, fiere, presso spettacoli viaggianti o presso

intrattenimenti temporanei e comunque durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, fatto salvo specifici e particolari eventi per i quali sarà valutata l'opportunità e la eventuale autorizzazione in deroga al presente articolo;

### **Art. 11 - Orario di attività**

1. In applicazione di quanto disposto dal c. 6, art. 35 del D.L. 98/2011 lo svolgimento dell'attività dei pubblici esercizi, in via sperimentale, avviene senza prescrizioni degli orari di apertura e chiusura dell'attività;

2. I titolari, a loro volta, determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio ed eventuale orario di spacco e la giornata di riposo settimanale;

3. Per quanto richiamato dal TULPS e per tutto quanto possa attenersi a ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, gli stessi titolari sono tenuti a dare comunicazione al Servizio "Attività Produttive e Marketing", degli orari praticati, dell'eventuale orario di spacco, della giornata di riposo settimanale, oltre che dei periodi di chiusura per ferie dell'esercizio e/o per qualsiasi altra ragione di sospensione temporanea con almeno cinque giorni di anticipo;

4. L'orario dell'esercizio deve essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno;

### **Art. 12 - Intrattenimenti ludici - inquinamento acustico**

1. Qualunque intrattenimento musicale tenuto all'interno o all'esterno dei Pubblici Esercizi, abitualmente praticato dai gestori a favore dei clienti, consentito dalla norma vigente in materia, deve essere svolto nel rispetto assoluto della legge 26.10.1995, n. 447 e del D.P.C.M. 14.11.1997. Successivamente alle ore 01,00 le emissioni sonore prodotte presso i P.E. da qualunque tipo di strumentazione, dovranno avere una percezione dall'esterno che non superi i 20 DB nel rigoroso rispetto delle norme contro l'inquinamento acustico;

2. I titolari dei P.E., devono essere in possesso della certificazione dalla quale si evinca che i suoni prodotti dalle apposite strumentazioni in uso, anche temporaneo, presso il proprio esercizio, abbiano i requisiti tecnici ed acustici indicati dal D.P.R. 16.04.1999, n. 15, dalla Legge 26.10.1995, n.447, dal D.P.C.M. 14.11.1997 e dal D.P.C.M. 05.12.1997 e loro modifiche ed integrazioni;

3. qualunque tipo di manifestazione (concerti, serate danzanti, cabaret ed ogni genere di spettacolo o manifestazione sonora) occasionalmente organizzata dai gestori a favori dei clienti, da tenere all'interno o all'esterno dei P.E., non possono avere luogo se non autorizzate dai competenti uffici comunali, previa formale richiesta da parte dei titolari dei locali che dovranno far pervenire regolare istanza almeno 5 gg. dalla data individuata per intrattenimento ludico;

4. Il Sindaco in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza, sentite le associazioni nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative, può emanare apposita Ordinanza al fine di

disciplinare ulteriormente la materia, rettificare, integrare o ridimensionare quanto nel presente Regolamento contenuto;

### **Art. 13 - Spazi pubblici e privati**

1. E' vietato posizionare tavoli e sedie oltre i limiti degli spazi autorizzati dal Comune in via temporanea e per un periodo massimo di mesi sei anche in modo discontinuo;

2. Il posizionamento di tavoli e sedie su aree private o pubbliche poste in continuità o adiacenti i locali di P.E., è consentito ma deve essere autorizzato dagli Uffici e Servizi competenti, a cui va inoltrata l'istanza, così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana;

3. L'inosservanza di quanto indicato ai pp. 1 e 2, comporta il diniego di successive Autorizzazioni da parte degli Uffici e Servizi competenti;

### **Art. 14 - Lattine e bottiglie di vetro**

1. E' vietato l'asporto di bibite o altro prodotto, contenuto in lattine, bottiglie e bicchieri di vetro, quando il consumo non è previsto all'interno del locale o comunque in spazi delimitati ed a servizio del locale stesso;

### **Art. 15 - Responsabilità dell'esercente**

1. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, è fatto obbligo ai titolari dei P.E. di vigilare sul comportamento degli avventori che non deve mai essere contrario alla civile convivenza, compreso l'assoluto rispetto che deve essere tenuto verso l'ordine e la pulizia degli spazi di accesso e/o di adiacenza ai locali;

2. E' fatto obbligo, ai titolari dei P.E., durante lo svolgimento di iniziative occasionali, di provvedere al posizionamento di un numero adeguato di contenitori per il deposito dei rifiuti prodotti sia all'interno che all'esterno dei locali;

3. E' fatto obbligo di provvedere alla pulizia di ogni residuo di quanto consumato durante la serata e del relativo smaltimento presso gli appositi contenitori che deve essere obbligatoriamente a carico del titolare del Pubblico Esercizio nel rispetto della normativa vigente in materia ed entro e non oltre le ore 03,00 con l'impegno a ridurre al massimo il disturbo acustico;

### **Articolo 16 - Giochi e videogiochi**

1. All'interno dei Pubblici Esercizi possono essere installati od effettuati giochi leciti disciplinati dall' art.110 del T.U.L.P.S. 773/31 e sue modifiche ed integrazioni.

2. Il titolare deve essere in possesso della prevista Autorizzazione Amministrativa a cui potrà seguire per eventuali variazioni o integrazioni, la

dichiarazione di inizio attività da presentare, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

3.l'esercente deve richiedere la Tabella dei Giochi Proibiti di cui all'art.110, c.1 del T.U.L.P.S. da esporre all'interno dell' esercizio;

4. E vietata l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S.773/31 nell'ambito delle attività di somministrazione svolte all'interno di presidi sanitari, luoghi di cura e di culto, istituti scolastici e nelle corrispondenti pertinenze;

5. Il numero di videogiochi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/31 installabili all'interno delle attività di somministrazione è soggetto al vincolo numerico di cui al DM27/10/2003 integrato dal DM del 18/01/2007;

6. Gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/31 devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 dello stesso art. 110 del T.U.L.P.S. 773/31.

#### **Art. 17 - Competenze amministrative**

1. Il Responsabile del Servizio "Attività Produttive e Marketing" per quanto di competenza, provvederà ad integrare, definire, precisare procedimenti e modulistica inerente la materia in questione nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi espressi nel presente regolamento,

2. Allo stesso spetta il rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, decadenza, rideterminazioni delle sanzioni a seguito di scritti difensivi, ordinanze ed ogni altro atto gestionale di competenza,

3. Le ordinanze sindacali ed amministrative e specifici atti d'ufficio inerenti le attività svolte presso i pubblici esercizi, saranno pubblicati all'albo pretorio informatico e dove necessario, opportunamente pubblicizzati ai fini dell'informazione ai cittadini;

#### **Art. 18 - Provvedimenti comunali di decadenza**

1. Il titolo autorizzatorio decade nei seguenti casi:

a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, c. 1 e 2 del D.Lgs. 59/2010 e di quanto disciplinato in materia di pubblici esercizi;

b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;

d) qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantaggiorni;

e) nei casi in cui vengono meno i requisiti morali, professionali e sanitari personali, oltre che i requisiti dei locali;

## **Art. 19 - Sanzioni**

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le attività ad essa collegate, senza la prevista autorizzazione amministrativa, dichiarazione di inizio attività per trasferimento di sede, ampliamento delle superfici, trasferimento della gestione o della titolarità,

ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato e comunque l'inosservanza di quanto dal presente Regolamento disciplinato, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di "Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande ed attività ad essa collegata" che a secondo delle infrazioni, prefigurano la **sospensione dell'attività** fino alla **revoca** dell'Autorizzazione Amministrativa, così come disciplinato dalla normativa vigente in materia di "Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande";

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme legislative e regolamentari generali in vigore.

### **Norme di salvaguardia**

Le procedure individuate nel presente Regolamento saranno automaticamente adeguate in caso di modifiche legislative o disposizioni di settore.